TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA ED IL BRASILE, FIRMATO A RIO DE JANEIRO IL 28 NOVEMBRE 1931

Art. 14

Il permesso di transito sui territori delle Alte Parti contraenti di persona consegnata da altro Stato, sara' concesso su semplice domanda presentata a norma dell'articolo 9 del presente Trattato. Detto permesso sara' dato con provvedimento del Ministero competente dello Stato di transito omessa qualsiasi formalita' giudiziaria, purche' non si tratti di uno dei reati elencati negli articoli 5 e 6 e non vi si oppongano gravi motivi di ordine pubblico. Il trasporto del detenuto avverra' sotto la sorveglianza degli agenti del Paese di transito.

Versione in vigore dal 10 luglio 1932, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Rio de Janeiro il 28 novembre 1931
Estremi	Legge 3 giugno 1932, n. 682
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-fra-l-italia-ed-il-brasile-firmato-a-rio-de/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it